


ODCEC

LEZIONI DEL
6 DICEMBRE 2016

FASE ISTRUTTORIA

- ▷ LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO
- ▷ ISTRUTTORIA INFORMATIZZATA
- ▷ ALTRE ATTIVITÀ ISTRUTTORIE

1



Nell'ambito dei TRIBUTI CON ACCERTAMENTO un ruolo centrale con la RIFORMA TRIBUSTORIA DEGLI ANNI 70 ha assunto la DICHIARAZIONE quale esempio merito codice per realizzare l'AUTUAZIONE e l'ACERTAMENTO SPONTANEO.

Sempre in quest'ambito l'INTERVENTO dell'A.F. può assumere i connotati di:

- ▷ LIQUIDAZIONE (ART. 36 BIS DPR 600/73)
- ▷ CONTROLLO TORNAVE (ART. 36 TER DPR 600/73)
- ▷ ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
- ▷ ACCERTAMENTO (prossime lezioni)

2

LIQUIDAZIONE

- NOZIONE: - attività pressoche MECCANICA di verifica del quantum dovuto dal contribuente (appunto liquidazione)
- si tratta di una VERIFICA prevalentemente INTERNA (non si va oltre la singola DICHIARAZIONE)
- fase antecedente a quella dell'eventuale ACCERTAMENTO

RIFERIMENTI
NORMATIVI

ART. 36 BIS
DPR 600/1943 → IRPSTE
DIRETTE

ART. 54 BIS
DPR 633/1972 → IVA

L'ANALISI VERBALE CONDOTTA SUGLI ART. 36 BIS
MA INSEGNATE CONSIDERAZIONI VALGONO AI FINI IVA.

CONFISCATO
INDEBITO
IDENTICO

PRELUSO

Avenuta presentazione di una
DICHIARAZIONE

(1) Si parla di LIQUIDAZIONE anche in tema di IRPSTE di RESCISITO o in tema di ESATTORI ESCESSI A TASSAZIONE SUPERATA MA E' ALTRE COSA: qui all'AF non è affetto un contributo un'ATTIVITA' UTILE ma la fase della fase logica LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO

3

OGGETTO

- COMPILAZIONE LIQUIDAZIONE che mira alla CORREZIONE ERRORI
- MATERIALI
- DI CALCOLO
- riguardanti
- VARIABILI DELLE IRPSTE
- DEFINIZIONE DEGLI IRRIBUENIBILI
- e, in genere, OGNI ERRORE RICHIEDE DIRETTAMENTE ED ESPLICITAMENTE DALLA DICHIARAZIONE

ESTO

DEBITO → Versamento
(0 > esano)
(0 < debito)

CREDITO ← Compensazione
(0 > credito)
(0 < debito)

Rimborsi

LETTURA
ARTICOLO
36 BIS

leggere

CARATTERISTICA
RECUARE DI
TARE FORMA DI
CONTROLLI

NON RICHIEDE LO
SOLGIMENTO DI
ALCUNA ATTIVITA'
DI RICERCA DI
INFORMAZIONI
DA PARTE DELL'AF.

DATI PRESENTI
IN DICHIARAZIONE

DATI PRESENTI IN
ANAGRAFE TRIBUTARIA

A

UFFICIO
COMPETENTE

AGENZIA DUE ENTRATE
- DIREZIONI PROVINCIALI
(UFFICI FISCALI)

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

PROCEDURA AUTOMATIZZATA
E GENERALIZZATA
(Riguarda tutte le DICHIARAZIONI)

TERMINI

Inizio del periodo di PRESENTAZIONE
della DICHIARAZIONE relative
all'ANNO SUCCESSIVO

(Esempio: per la dichiarazione dei
redditi (UNICO) l'inizio del
periodo di presentazione
è il 2 MAGGIO di ciascun
anno)

ANNO DI IMPOSTA: 2014 (2015)
RISULTATA ALL'ANNO
DICHIARAZIONE SUCCESSIVA: 2015 (2016)
TERMINI: CONTROLLO ENTRO 2 MAGGIO 2016 (A)


NATURA DEL TERMINI → ORDINATORIO
(NON PRESENTABILE
non è previsto o pena di decadenza
della richiesta di controllo)

4 BIS

NOVITÀ DL 113/2016
(COLLEGATO ALLA LEGGE DI STABILITÀ
2017 in corso di approvazione al Senato)

IVA

dichiarazione autonoma



LE IPOTESI DI CONTROLLO

- Correzioni**
- Errori materiali e di calcolo commessi dal contribuente nella determinazione di
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI
 - Errori materiali commessi dal contribuente nel RIBERTO DEGLI ECCEDENZE di
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI

RISORSE
DEUS
PREVEDIBILI
DIGNITÀ

- Riduzioni**
- DETRAZIONI d'imposta
 - indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge
 - non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
 - RIDUZIONI del reddito esente in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti
 - CREDITI D'IMPOSTA e parti in misura

- Controllo**
- Tempestività dei VERBALENTI
 - IMPOSTE
 - CONTRIBUTI
 - PREMI
 a titolo di SAUDO - ACCENTR
 - RITORNARE ALLA FONTE operata in qualità di JOURNALISTO D'INFORMAZIONE (DICHIARAZIONE FTO)
 - Regolante delle COMPENSAZIONI

LA PROCEDURA FORNAVE

- RICHIESTE AL CONTRIBUENTE → NESSUNA
- Le procedure si attiva d'ufficio dell'AF con l'invio COMUNICAZIONE → SI
- da parte dell'AF (della anche, nella paesi, AUMIS BONARIO)

Y BIS

DICHIAZIONI
REDATTI

2012

(UNICO - 730 / 2013)

"Compliance" per anomalie nel reddito 2012 delle Persone fisiche di Alufi Roberto, Dall'Aggiochi Mascha (in "Pratica fiscale e professionale" n. 41 del 2016, pag. 21)

Somma: ADEMPIMENTO - SOGGETTI INTERESSATI - PROCEDURE - CIVIS - Rinvio - Dichiarazione integrativa - Interesse - Codi tributa - Programma per calcolo rinvio

RESUMPTUM
L'agenzia fiscale, ai cittadini informazioni su alcuni redditi che, del dati in possesso delle Entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione UNICO o 730 presentata nel 2013.
Le lettere invieranno nel nuovo software friendly che consente nel software ai contribuenti eventuali errori o dimenticanze per permettergli di verificare prima che venga inviato rinvio di accertamento in modo da poter usufruire di servizi fiduciosi per la regolarizzazione.

NOTIZIA
Al fine di introdurre nuove e più servizi forme di comunicazione tra l'Amministrazione fiscale e il contribuente, sin dalla presentazione degli obblighi tributari e favorire l'emissione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate, in disposizione dei contribuenti informazioni riguardanti i redditi dichiarati nel 2012, ha predisposto un database di redditi, in possesso della Agenzia, da verificare. I redditi 2012 dichiarati nel 2013 delle persone fisiche.

REFERENTI
- Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa 14 settembre 2016
- Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 giugno 2015
- Legge 4 dicembre 2014 n. 192, art. 1 commi da 634 a 636
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13

SOGGETTI INTERESSATI
Persone fisiche che non hanno compiuto correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012.

PROCEDURE
1) I contribuenti, in seguito al ricevimento della comunicazione dell'Agenzia, può:
- comunicare ulteriori informazioni necessarie per eliminare l'incongruenza segnalata dall'Agenzia (tramite cassetto fiscale o Civis)
oppure
2) Se il contribuente ammette i scopi errori può, infatti, correggerli insieme al rinvio di accertamento, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta con rate alla scadenza dichiarata.
3) Per effettuare il pagamento, occorre indicare nel Mod. F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla comunicazione.

ADEMPIMENTO
Per favorire una proficua collaborazione tra Fisco e contribuente e promuovere l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari, il contribuente deve essere informato in modo tempestivo e chiaro dello stato di irregolarità, in modo da poter intervenire con tempestività e con la regolarizzazione spontanea.

Il contribuente, infatti, deve essere informato, in modo tempestivo e chiaro, dello stato di irregolarità, in modo da poter intervenire con tempestività e con la regolarizzazione spontanea.

In cosa consiste
In particolare, con riferimento all'intervento in oggetto, si analizzerà le fattispecie delle comunicazioni destinate alle persone fisiche, in relazione alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2013, per i redditi del 2012, non hanno indicato correttamente tutti i redditi.
L'agenzia, infatti, inviato nel corso del 2016 circa 268 mila nuove lettere con le informazioni utili per permettere ai contribuenti persone fisiche di rimediare agli errori commessi nelle dichiarazioni dei redditi del 2012.

Per regolarizzare gli errori l'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, pubblicato sul proprio sito un "calcolatore" online gratuito, finalizzato a permettere ai contribuenti di valutare gli effetti delle sanzioni ridotte del rinvio di accertamento partecipati in cui abbiano commesso un errore. Il "calcolatore" è stato aggiornato per permettere ai contribuenti di simulare le sanzioni e gli interessi dovuti del rinvio di accertamento e di verificare il possibile contributo di solidarietà e generare un fac simile di F24.

I contribuenti che hanno ricevuto la lettera del Fisco potranno mettersi in contatto con l'Agenzia per chiedere subito la propria dichiarazione integrativa e versare in tutto o in parte il rinvio di accertamento versato e propria. Questo sia nel caso in cui il contribuente non ha ricevuto la lettera di invio o, in alternativa, ha ricevuto la lettera di invio ma non ha provveduto a versare in maniera appropriata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo provvedimento.

Attualità - Forum tax 2017
Nei prossimi mesi, negli spazi dell'Agenzia delle Entrate nel corso del "Forum Tax 2016" dedicati al 711 ottobre 2016 a Milano (quasi) saranno raccolti successivamente in una circolare, al momento di andare in stampa non ancora disponibile) è stato previsto che i risultati delle comunicazioni hanno a disposizione almeno 90 giorni dalla data della comunicazione per presentare l'emissione dichiarativa integrativa e pagare le imposte dovute, le relative sanzioni ed interessi (tramite modulo 730 e non tassate, cioè, in eventuali successivi atti di accertamento).

SOGGETTI INTERESSATI
Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

Le comunicazioni sono inviate per posta ordinaria o per posta elettronica certificata (PEC), ai contribuenti che, sulla base del proprio indirizzo di residenza, hanno compilato correttamente la dichiarazione dei redditi per l'anno 2012 (modulo UNICO/P2 2013 o modulo 730/2013).

7

- REGOLARITÀ (fino a qualche euro o non più)
- IRREGOLARITÀ NEI SOLI VARIANTI
- AUTOE IRREGOLARITÀ
- MINOR CREDITO / MAGGIOR CREDITO
- MINOR RIMBORSO / MAGGIOR RIMBORSO
- INCOERENZA

quando emergono errori
NON CORREGGIBILI AUTOMATICAMENTE
che potrebbero invecchiare
a ulteriori attività dell'AF
(esempio → ANALISI FINI DI SOSTA
→ STATISTICO (*) → D
ZETA

Se emerge quanto sopra l'ESITO della
LIQUIDAZIONE è COMUNICATO AL
CONTRIBUENTE
PER EVITARE LA REITERAZIONE

PER
CONTINUARE LA REGULARIZZAZIONE

IL CONTRIBUENTE ENTRO 30 GIORNI
DAL RICEVIMENTO PUÒ FORNIRE
EVENTUALI CHIARIMENTI
PER PER CORRIGERE AUCHE TALE TRATTARE NON È PRESENTA

PROCEDURA

OGGETTO DELLE
COMUNICAZIONI
(comunicazioni di -)
(ESITO)

Per procedere con l'invio della documentazione tramite CIVS, normalmente sono gli intermediari che trasmettono documenti per conto di loro assistiti, inviando la copia firmata dal delegante o la copia dell'documento di incarico del delegante.

Compila

aspettando dalle altre Agenzie relative all'irriducibilità dichiarativa disavvata, ovvero quella prevista per l'omesso versamento - avvedimenti, eventualmente, del ravvedimento operoso e applicando le riduzioni previste dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997, e scorta del momento in cui interviene il versamento.

Interessi

Gli interessi sono da calcolare al tasso legale annuo vigente nei vari anni ovvero:

Codici tributo

Si riportano di seguito i principali codici tributo da utilizzare:

SCHEMA DI SINTESI

Ipref	4001
Sanzione Ipref	8901
Interessi Ipref	1989
Adizionale comunale Ipref	3944
Sanzione addizionale comunale Ipref	8926
Interessi addizionale comunale Ipref	1988
Adizionale regionale Ipref	3801
Sanzione pecuniaria addizionale regionale Ipref	8902
Interessi addizionale regionale Ipref	1984
Imposta sostitutiva Ipref e addizionali (per esempio cedolare secca)	8913
Sanzione imposta sostitutiva	1992
Interessi imposta sostitutiva	1683
Contributo di solidarietà	8901
Sanzione Contributo di solidarietà	1989
Interessi Contributo di solidarietà	1989

Programmi per calcolo ravvedimento

Per agevolare il contribuente nel calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti l'Agenzia mette a disposizione da oggi sul proprio sito un servizio di calcolo della pubblica amministrazione "Calcolo di sanzioni e interessi dei ravvedimenti". Lo strumento è disponibile online al seguente percorso: home - servizi online - servizi fiscali - servizi senza registrazione (http://www.agenziaentrate.gov.it/webcontent/italian/italiano/serve/interessi-sanzioni-ravvedimenti-calcolatore). L'applicazione non consente di quantificare gli importi dovuti per il ravvedimento da iniziative dichiarative per Imp o Icd, né le sanzioni ridotte da ravvedimento operoso. Il servizio è gratuito e funziona in modalità "Pocum Tax 2015" è stato previsto che "nel caso in cui il salito anche delle webzioni produttive, le relative sanzioni devono essere versate autonomamente, anch'esse in misura ridotta in ragione delle tempestività sanitate dell'art. 13".

ESEMPLO

Si supponga un contribuente che abbia dimenticato di dichiarare redditi nel 2012 che compongono una maggiorata IRPEF per euro 1.000,00, maggior addizionale regionale per euro 120,00 e maggior addizionale comunale per euro 30,00. Utilizzando il calcolatore dell'Agenzia delle Entrate gli importi complessivamente dovuti sono i seguenti:

Compila

Ravvedimento

Su il contribuente annullata i giorni email può consentirsi tramite il ravvedimento oneroso (art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997): http://home.iffisc.it/fiscali/public_cpfd-new.p?cmd-print=68411%20log-ckey=%40x-pino.ia.6378



Riservato alla Poste Italiane SpA
N. Protocollo

PERSONE FISICHE
2015
Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2014

UNA

DATA DI PRESENTAZIONE

COGNOME


NOME

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento	I dati da lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati sono comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del D.Lgs. n. 196 del 2003), l'elenco, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, art. 133 del D.Lgs. n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati relativi alla presenza del contribuente presso i centri di erogazione delle prestazioni sono utilizzati per l'applicazione dello strumento del c.d. "reddito fisso", compresi i esenti e la loro fiscalità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'Informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al reddito.
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di poter svolgere degli affari delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L'informazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1993 n. 222 e delle successive leggi di ratifica della legge in materia di rapporti con le confessioni religiose. La destinazione dell'otto per mille dell'Irpef per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 1.54 della legge n. 231 del 2004, art. 174 della legge n. 174 del 2004, art. 129 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modificazioni, dal D.L. n. 1 del 28 gennaio 2014, art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13. Tali scelte, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche l'invio di dati personali a terzi per finalità di marketing o per i quali è richiesta la destinazione d'imposta, è facoltativa e richiede il conferimento di dati sensibili.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente automatizzate e con logiche rigorosamente rispettate alla finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato o consegnato telematicamente a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie di servizi, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Impilare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolari del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabilità del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominali "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, nell'ambito del servizio di assistenza al contribuente, dell'Agenzia Telematica Italiana (ATI) e dell'Agenzia Telematica Italiana per il Contributo (ATI-C). Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono rendere noti i dati identificativi agli interessati.
Dritti dell'interessato	L'utente svolge le modalità già previste dalla normativa di settore, per la comunicazione di votazione dati e per l'aggiornamento dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione "interessato" (art. 7 del D.Lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificare l'effettiva o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Crispiatore Colonna 426 c/A - 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è prevista l'iscrizione di un'ipoteca, sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è prevista l'iscrizione di un'ipoteca. Tale consenso viene manifestato mediante la conoscenza della dichiarazione nonchè la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.



9

CAUSE DI
DECADENZA
DALLA
RATTAZIONE
(ferma l'ipotesi
del c.d.
"LIVEL INADEMP.")

PAGAMENTO 1^a RATA OLTRE
1 30 GIORNI DAL RICEVIMENTO

PAGAMENTO DI UNA OLTRE
QUANTE TRIBUTAZIONI OLTRE IL
TERMINI DI PAGAMENTO DELLA
RATA SUCCESSIVA

l'importo pagato è inferiore
AL dovuto ma:
- per un importo NON
superiore AL 30%
DELL TOTALE DELLA RATA
- e comunque per una
somma NON SUPERIORE
A € 10.000,00

TERMINO VERGAMENTO DELLA
RATA NON SUPERIORE A
7 GIORNI

IL LIVEL
INADDEMPIMENTO

(note del DLGS.
159/2015)

Non si verifica la
DECADENZA


10

se invece si verifica l'

INADDEMPIMENTO →

ISERZIONE A
RUOLO

(una delle ipotesi
residua di consistenza del
RUOLO)



CARTELLA DI
PAGAMENTO

A FINE DI DECADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE
DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO
DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
(ART. 25 DPR 602/1973)
TERMINI PERENTORII

ESEMPIO

PERIODO DI IRISTA	ANNO IN CUI È INATA PRESCRIZIONE (A DICHIARAZIONE)	TERMINI PER LA NOTIFICA DELLA CARTELLA
2014 (2015)	2015 (2016)	31.12.2018 (31.12.2019)
Santi entro il 31 DICEMBRE 2015 devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (UNICO 2012) 2012 (UNICO 2013)		

In scadenza a fine anno le cartelle per i 36-bis sul 2011

Per i controlli formali, invece, è in scadenza l'annualità 2010, stante il disposto dell'art. 25 del DPR 602/73

Alfo CUSSELLO

Mantova, 15 dicembre 2015

Le **cartelle di pagamento**, specie se emesse sulla base della dichiarazione, come quasi tutti gli atti impositivi, devono essere notificate entro termini decadenziali.

Per effetto dell'art. 25 del DPR 602/73, la **cartella di pagamento** deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del:
- secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo;
- terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di liquidazione automatica ex art. 36-bis del DPR 600/73 e 51-bis del DPR 633/72;
- quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di controllo formale ex art. 36-ter del DPR 600/73.

Entro il prossimo 31 dicembre, quindi, devono essere notificate le cartelle di pagamento relative ai periodi d'imposta 2011 (modello UNICO 2012), per ciò che concerne le attività di liquidazione automatica, oppure 2010, per le attività di controllo formale (modello UNICO 2011).

Invece, per le società che non hanno l'esercizio sociale **coincidente con l'anno solare**, il termine decorre non dal periodo d'imposta successivo alla presentazione della dichiarazione, bensì da quello di "scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è stata presentata".

Si evidenzia che, a seguito delle più recenti prese di posizione della Cassazione, per la cartella di pagamento derivante da **sentenza passata in giudicato** non opera il termine di decadenza biennale prima indicato, ma la **prescrizione decennale**, siccome il titolo in base al quale si riscuote non è più l'atto ma la sentenza. Così, il termine indicato finisce con l'essere circoscritto agli accertamenti non impugnati e alle omesse riassunzioni in rinvio (si veda "Nell'esecuzione del processo terminare per notificare la cartella differenziata" del 1° aprile 2015).

Il DLgs. 159/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, ha poi introdotto specifici termini decadenziali per la notifica delle cartelle di pagamento nell'ambito di **procedure concorsuali**.

L'integrativa sposta i termini di decadenza

Come previsto dalla L. 190/2014, in caso di dichiarazione integrativa (anche trasmessa in occasione del ravvedimento operoso), i termini di decadenza sono computati prendendo come riferimento la dichiarazione integrativa stessa e non quella originaria, limitatamente agli elementi **oggetto di rettifica**. Nel nostro caso, potrebbe trattarsi di un contribuente che espunge dalla dichiarazione una detrazione d'imposta perché, a posteriori, si è accorto di non averne diritto.

Come detto per gli avvisi di accertamento (si veda "A fine anno, in soffitta il modello UNICO 2011 per devocenza dei termini" dell'8 dicembre 2015), vale il principio secondo cui la notificazione si perfeziona, per il **notificante**, alla consegna dell'atto all'agente notificatore o nella data di spedizione. Allora, se, ad esempio, la cartella di pagamento è ricevuta dal contribuente il 1 gennaio 2016, il termine decadenziale risulta osservato se l'atto è stato consegnato all'agente notificatore al più tardi il 31 dicembre 2015.

Periodo d'imposta dichiarazione	Anno in cui è stata presentata la domanda per la notifica della cartella di imposta di sezione e pagamento	Termine per la notifica della cartella di imposta di sezione e pagamento
2009	2010	31 dicembre 2013
2010	2011	31 dicembre 2015
2011	2012	31 dicembre 2015
2012	2013	31 dicembre 2016
2013	2014	31 dicembre 2018
2013	2014	31 dicembre 2017
2014	2015	31 dicembre 2019
2014	2015	31 dicembre 2018

Periodo d'imposta dichiarazione	Anno in cui è stata presentata la domanda per la notifica della cartella di imposta di sezione e pagamento	Termine per la notifica della cartella di imposta di sezione e pagamento
2009	2010	Liquidazione automatica
2010	2011	Controllo formale
2011	2012	Liquidazione automatica
2012	2013	Liquidazione automatica
2013	2014	Controllo formale
2013	2014	Liquidazione automatica
2014	2015	Controllo formale
2014	2015	Liquidazione automatica

M

IMPUGNABILITÀ
DELL' ATTO
(COMUNICAZIONE EX
ART. 36 BIS)

La Giurisprudenza ultima
(a partire dal 2012)
ha fatto rientrare le
comunicazioni ex art. 36 BIS
e 36 TER nell'ambito
degli

AVVISI DI LIQUIDAZIONE
DEL TRIBUTO

e, quindi, ATTI IMPUGNABILI
innanzi al giudice Tributario
ai sensi dell' ART. 19

D.LGS. 546/1992 (*)
M.B.S.

CONSIGLIO : optare per l'INVIO TELEMATICO
AL PROFESSIONALISTA (INTERESSATI),
in quanto

- si evitano discussioni con
IL CLIENTE
- si allungano i termini per
l'eventuale pagamento
(non più 60 ma 90 GIORNI)

M.B.S.

IMPUGNABILITÀ →


Tuttavia si tratta di uno

IMPUGNAZIONE FACOLTATIVA

nel senso che la mancanza impugnativa
non determina la DEFINITIVITÀ
DELLA PRETESA



L'IMPUGNAZIONE potrà essere
RESTITUITA o addirittura eseguita
per la prima volta con l'emissione
dell' ATTO TIPICO previsto
dall' ART. 19 D.LGS. 546/92



ISCRIZIONE A RUOLO

€/€

CARICATA DI PAGAMENTO

in tale sede potranno farsi valere
I VIZI ALL' ATTO PRELAPSO
(COMUNICAZIONE EX ART. 36 BIS)

(12)

CONTROLLO TORNALE DELLE DICHIARAZIONI (ART. 36 TER DPR 600/1973)

DIFFERENZE NORMATIVE

36 TER 11. DD
(rectus
debiti)

LETTURA
ARTICOLO

- leggere -

Non partire nel sistema IVA una norma analogica all'art. 36 TER

OGGETTO

- Vi è una RIDOTTA ATTIVITÀ ISTRUTTORIA (vi possono essere richieste di documenti dal contribuente)

- si va oltre la DICHIARAZIONE ma si è comunque nell'ambito di RICONTRI DOCUMENTALI (anche INCOGNITI)

- non si va nel MERITO, nelle questioni VALUTATIVE; quindi anche il controllo in esame **NON** costituisce FATISPECIE DI ACCERTAMENTO IN SENSO STRETTO.

- Conferme di cui si rinvia anche nell'apertura letterale del comma 2 dell'ART. 36 TER **DE** "SENZA PRESUPPOSTO DELL'AZIONE ACCERTATRICE A NORMA DELG. ART. 37 E I

(13)

UFFICIO
COMPETENTE

→ AGENZIA DELLE ENTRATE
- DIREZIONE PROVINCIALE
(UFFICI PERIFERICA)

MODALITÀ DI
ESECUZIONE

→ CONTROLLI SELETTIVI
fissati con DECRETO MINISTERIALE

TERMINI

→ ENTRO IL 31/12 DEL 2°
ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI
PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI

ESEMPIO:

ANNO D'IMBITA: 2014 (2015)

ANNO DI PRESENTAZ. DICHIARAZ.: 2015 (2016)

CONTROLLO ENTRO IL: 31/12/2014 (31/12)

→ TERMINI ORDINATORIO